



COMUNE DI CAVAGNOLO

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10020 - Via C. Colombo, 168 - Tel. (011) 915.11.57
Codice Fiscale 82500670011

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
E AUSILI FINANZIARI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE E
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI***

delib CC n° 8 26/2/01

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Oggetto del regolamento
- Articolo 2: Prestazioni dell'Amministrazione Comunale
- Articolo 3: Contributi o sussidi
- Articolo 4: Ausili finanziari
- Articolo 5: Vantaggi economici
- Articolo 6: Caratteristiche delle sovvenzioni
- Articolo 7: Destinatari

CAPO II CONCESSIONI DELLE SOVVENZIONI

- Articolo 8: Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili
- Articolo 9: Sovvenzioni nel settore della cultura, dell'ambiente, dell'informazione e dell'istruzione
- Articolo 10: Sovvenzioni per iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero
- Articolo 11: Sovvenzioni per prestazioni di interventi e/o servizi vari

CAPO III CRITERI DI EROGAZIONE

- Articolo 12: Norma di carattere generale
- Articolo 13: Criteri
- Articolo 14: Commissione

CAPO IV PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SOVVENZIONI

- Articolo 15: Presentazione delle richieste
- Articolo 16: Presentazione delle richieste di contributo
- Articolo 17: Determinazione per la concessione delle sovvenzioni
- Articolo 18: Determinazione per la concessione dei contributi
- Articolo 19: Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni e dei contributi
- Articolo 20: Decadenza dal beneficio della sovvenzione e del contributo
- Articolo 21: Istruttoria della richiesta di aiuto economico

CAPO V

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Articolo 22: Finalità

Articolo 23: Istituzione dell'Albo

Articolo 24: Requisiti per l'iscrizione

Articolo 25: Modalità di iscrizione

Articolo 26: Revisione dell'albo

Articolo 27: Cancellazione dall'albo

Articolo 28: Pubblicità

Articolo 29: Diritti delle Associazioni

Articolo 30: Convenzioni con Associazioni

Articolo 31: Obblighi delle Associazioni

CAPO VI

NORME FINALI

Articolo 32: Ricorsi

Articolo 33: Utilizzo dei dati personali

Articolo 34: Rinvio

Articolo 35: Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone, associazioni ed enti, nonché ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Articolo 2 Prestazioni dell'Amministrazione Comunale

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale, con provvedimenti dei suoi organi e dei suoi funzionari, concede sovvenzioni nelle forme di "contributi" e attribuisce "vantaggi economici", basando la propria scelta su criteri verificabili, sulla rispondenza dei programmi presentati, sui principi enunciati dalla legislazione nazionale e regionale.

Articolo 3 Contributi o sussidi

1. I contributi o sussidi consistono in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative di promozione turistica, sportiva, culturale, ricreativa, al fine di creare momenti di aggregazione collettiva.

Articolo 4 Ausili finanziari

1. Gli ausili finanziari sono erogazioni straordinarie di denaro conferite in unica soluzione, per il superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, dovute a cause straordinarie, nonché per la costituzione di capitale necessario alla realizzazione di determinate iniziative.
2. La concessione ha carattere ampiamente discrezionale.

Articolo 5 Vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che vanno a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie e simili.
2. Le esenzioni e le riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

Articolo 6 *Caratteristiche delle sovvenzioni*

1. Le sovvenzioni nelle forme di cui al precedente articolo hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) Erogabilità della somma di denaro e degli ausili finanziari o attribuibilità dei vantaggi economici subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite nel provvedimento di concessione;
 - b) Esercitabilità, da parte dell'Amministrazione Comunale del potere di esaminare e valutare l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere; del controllo nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata, della revoca o della decadenza della sovvenzione, qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia cattivo uso;
 - c) Opponibilità, con l'atto di concessione, di clausole e condizioni alle quali la sovvenzione viene subordinata.

Art. 7 *Destinatari*

1. La concessione dei contributi, ausili finanziari e vantaggi economici è accordata a favore di istituzioni, associazioni regolarmente riconosciute, comitati festa ed enti pubblici, che operano nel settore culturale, sportivo e sociale, che in prosieguo saranno indicati con il termine "destinatari".
2. L'Amministrazione Comunale, riconoscendo il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo all'individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne favorisce l'attività, annoverando fra i "destinatari" i cittadini che svolgono ogni forma di volontariato senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, nell'ambito di strutture locali, pubbliche o private, di assistenza o in proprio.

CAPO II **CONCESSIONI DELLE SOVVENZIONI**

Articolo 8 *Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili*

1. Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune:
 - a) Iniziative e attività socio-assistenziali;
 - b) Iniziative e attività nel settore della cultura, dell'ambiente, dell'informazione e dell'istruzione;
 - c) Iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero;

- d) Prestazioni di interventi e/o servizi svolti in via continuativa o di tipo occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.

Articolo 9

Sovvenzioni nel settore della cultura, dell'ambiente, dell'informazione e dell'istruzione

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da coloro che:
- Adottano iniziative di promozione culturale, provvedono all'organizzazione di mostre, diffondono la conoscenza dei beni culturali e ambientali, anche nella loro caratterizzazione locale, e ne sostengono la difesa;
 - Promuovono lo sviluppo e assicurano il funzionamento di biblioteche di interesse locale;
 - Concorrono alla diffusione e alla conoscenza della musica fra i cittadini, favorendo la loro partecipazione attiva alla vita musicale;
 - Favoriscono il diritto allo studio mediante interventi diretti a facilitare la frequenza della scuola di ogni ordine e grado da parte di studenti meritevoli, ma in condizioni economiche disagiate.

Articolo 10

Sovvenzioni per iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da coloro che:
- Svolgono attività rivolta al turismo sociale mediante costruzione, ricostruzione, adattamento, ampliamento di immobili e impianti ricettivi di qualsiasi natura esistenti nel territorio comunale, nonché di impianti e servizi idonei a promuovere e sviluppare il movimento turistico nel Comune, ivi compresi impianti sportivi, centri per convegni e conferenze;
 - Svolgono attività di promozione e di agevolazione della pratica sportiva nel territorio comunale mediante gestione e ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico;
 - Svolgono attività rivolta, a favorire l'impiego del tempo libero mediante iniziative e impianti ricreativi destinati all'uso pubblico.

Articolo 11

Sovvenzioni per prestazioni di interventi e/o servizi vari

- Chiunque svolge attività continuative o attività di tipo occasionale o per singoli progetti di qualsiasi natura, che vanno a vantaggio del benessere morale e materiale dell'intera comunità o di particolari categorie di soggetti o di singole persone, può presentare richiesta di sovvenzione.
- Possono concedersi sussidi finanziari a favore di cittadini singoli che si sono resi benemeriti per aver contribuito con la loro attività a rendere prestigioso il nome del Comune.

CAPO III CRITERI DI EROGAZIONE

Articolo 12 *Norma di carattere generale*

1. E' fatto assoluto divieto di concedere sovvenzioni sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività e iniziative espressamente contemplate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Le iniziative e le attività sovvenzionabili devono attenere ad interessi locali e non invadere interessi riservati per legge allo Stato o ad altri enti pubblici.
3. L'importo complessivo delle sovvenzioni deve essere rigorosamente contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Articolo 13 *Criteri*

1. Nella concessione delle sovvenzioni, o contributi, l'Amministrazione comunale si attiene ai seguenti criteri, tenendo conto di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o privati:
 1. presentazione di progetti relativi alle attività continuative svolte a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle del Comune;
 2. presentazione di progetti con finalità di pubblica utilità o di interesse pubblico, a carattere formativo, culturale, ricreativo, sportivo, sociale.
2. Per le attività continuative l'Amministrazione valuta:
 1. la capacità organizzativa e l'esperienza acquisita;
 2. il rendiconto delle spese e delle entrate.
3. A parità di condizioni è data preferenza:
 1. rispetto ai destinatari:
 - agli enti pubblici;
 - alle associazioni iscritte all'Albo comunale
 2. rispetto alle iniziative e all'attività nell'ordine:
 - a quelle socioassistenziali
 - a quelle della cultura, informazione, ambiente e istruzione;
 - a quelle del turismo, sport e tempo libero;
 - alle prestazioni di interventi e/o servizi vari;
 - alle attività occasionali.
4. I contributi sono concessi solo alle associazioni regolarmente riconosciute, operanti sul territorio comunale, intendosi per tali quelle associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale o negli albi regionali del volontariato o associate ad enti od organismi di carattere nazionale o previste per legge, nonché ad enti pubblici e comitati festa.

Articolo 14 *Commissione*

1. La Commissione comunale ha i seguenti compiti:
 - a) verificare gli interventi effettuati sulla base del presente regolamento;
 - b) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
 - c) esprimere pareri preventivi su tutti gli interventi previsti dal presente regolamento.
2. La Commissione è composta:
 - dal Sindaco – Presidente;
 - da un rappresentante dei gruppi di maggioranza nominato dai capigruppo;
 - da un rappresentante dei gruppi di minoranza nominato dai capigruppo.

La Commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con provvedimento del Sindaco.

La Commissione è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

3. La riunione della Commissione viene convocata appositamente dal Presidente.
4. La Commissione esprime pareri, formula indirizzi programmatici, predispone graduatorie in base ai fondi disponibili.
5. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. In caso di dimissioni, decadenza, adesione a gruppi consiliari diversi da quelli di appartenenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di uno o più membri, i gruppi consiliari interessati designano i nuovi rappresentanti.

CAPO IV **PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE** **SOVVENZIONI**

Articolo 15 *Presentazione delle richieste*

1. Le richieste di sovvenzioni, redatte in carta semplice, devono essere presentate entro il 15 novembre di ogni anno all'Ufficio Protocollo del Comune.
Limitatamente all'anno 2001, le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2001.
2. Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni e delle istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente regolamento.
3. Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta ed essere corredate della seguente documentazione:
 - Per le sovvenzioni in favore di iniziative e attività nel settore della cultura, dell'ambiente, dell'informazione, dell'istruzione, del turismo, dello sport e tempo libero:
 - a) relazione illustrativa dell'attività da svolgere;
 - b) per le associazioni non iscritte nell'albo comunale copia dell'atto costitutivo;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro;

- d) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano stati assegnati all'Ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
- e) copia del codice fiscale e partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti;
- f) dichiarazione attestante se l'Ente agisca o no in regime di impresa;
- g) indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.

I documenti di cui alle lettere d), f), g), devono essere sottoscritti dal rappresentante dell'Ente richiedente.

- Per le sovvenzioni relative a prestazioni di interventi e/o servizi vari:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento;
 - b) atto costitutivo dell'organismo richiedente e dello statuto ove esista;
 - c) copia del codice fiscale dell'Ente e partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti;
 - d) preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci.

I documenti di cui alle lettere a), d) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente.

4. Le richieste, la cui documentazione sia incompleta o difforme, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione dell'Amministrazione, da quella indicata nel precedente comma, non sono prese in considerazione.

Art. 16

Presentazione delle richieste di contributo

1. Le richieste di contributo, redatte in carta semplice, devono essere presentate entro il 15 gennaio di ogni anno all'Ufficio protocollo del Comune.
Limitatamente all'anno 2001 le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2001.
2. Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni e delle istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente regolamento.
3. Le domande devono indicare il tipo di contributo richiesto ed essere corredate della seguente documentazione:
 - a) preventivo delle attività da svolgere per l'anno in corso e relazione illustrativa;
 - b) autodichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio precedente, siano state assegnate all'Ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo, l'importo e l'Ente concedente;
 - c) indicazione della persona, con relativo codice fiscale, abilitata alla riscossione per conto dell'Ente ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - d) autodichiarazione di operare sul territorio comunale da almeno un anno, con indicazione dell'attività svolta nell'ultimo anno.

Articolo 17
Determinazione per la concessione delle sovvenzioni

1. La Commissione Comunale, esaminata la richiesta, dispone una proposta di finanziamento e fissa le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione.
2. In ogni caso, l'erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per dare inizio e svolgere l'iniziativa o l'attività o la manifestazione per cui è richiesta la sovvenzione.
3. La concessione delle sovvenzioni è accordata alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati e nell'intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.
4. La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per gli anni successivi.
5. In deroga al termine del 30 novembre, la Commissione può concedere sovvenzioni straordinarie, nei limiti consentiti dall'esercizio finanziario, qualora dovessero pervenire richieste urgenti per importanti manifestazioni di interesse culturale, sportivo e sociale o per particolari esigenze che abbiano determinato situazioni imprevedibili alla realizzazione dell'iniziativa o della manifestazione.

Articolo 18
Determinazione per la concessione dei contributi

1. La Commissione comunale predispose una proposta di ripartizione dei fondi stanziati in bilancio per l'attribuzione dei contributi, sulla base delle richieste presentate e dei criteri del presente regolamento, relativa alle attività svolte nell'anno precedente.
2. Il Responsabile del servizio finanziario, esaminata la richiesta istruita, sulla base del verbale della Commissione comunale, adotta una propria determinazione di concessione del contributo.

Articolo 19
Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni e dei contributi

1. A conclusione dell'iniziativa o attività per la quale è stata richiesta una sovvenzione o un contributo, il destinatario della stessa deve presentare, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività, la seguente documentazione per ottenere la liquidazione:
 - a) relazione dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - b) rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante.

Articolo 20

Decadenza dal beneficio della sovvenzione e del contributo

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o del contributo concesso a norma del presente regolamento i "destinatari" che:
 - a) non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato. In questo caso, l'accertamento della realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta può consentire l'erogazione di una sovvenzione o contributo ridotti rispetto a quella inizialmente stabilita;
 - b) non presentino la documentazione nel termine prescritto senza giustificato motivo, in particolare non presentino il consuntivo delle spese sostenute.

Articolo 21

Istruttoria della richiesta di aiuto economico

1. La richiesta di sussidio o ausilio economico o vantaggio economico è immediatamente istruita dalla Commissione comunale, sentita l'Assistente sociale, entro il termine massimo di 30 giorni.
2. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, potranno essere eseguite visite domiciliari e, nel caso in cui tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del Comando di Polizia Municipale.

CAPO V

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Articolo 22

Finalità

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Articolo 23

Istituzione dell'Albo

1. E' istituito, pertanto, l'Albo delle associazioni, che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.

2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
- a) tutela ambientale;
 - b) attività culturali;
 - c) attività ricreative e sportive;
 - d) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
 - e) attività socio-sanitarie di volontariato;
 - f) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - g) economia e lavoro, formazione e orientamento professionale.

Articolo 24

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo:
 - le associazioni regolarmente costituite e operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale,
 - le associazioni iscritte in appositi albi regionali, associate ad enti o ad organismi a carattere nazionale o previste per legge.
2. Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza di scopi di lucro;
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

Articolo 25

Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale presentano dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di appartenenza all'Associazione nazionale specificando il nome della sezione locale e la rispettiva sede;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.
2. L'iscrizione avviene con determinazione del responsabile del servizio amministrativo, previa verifica dei necessari presupposti e su parere della commissione.
3. Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 dicembre. Limitatamente all'anno 2001 le domande devono essere presentate entro il 30.04.2001.
4. La Segreteria cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Articolo 26
Revisione dell'albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene stabilita una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune una autocertificazione con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati.
2. Ogni altra variazione dello statuto dell'Associazione e le variazioni nominative delle cariche sociali sono comunicate al Sindaco entro 3 mesi.

Articolo 27
Cancellazione dall'Albo

1. Qualora l'Associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile del servizio segreteria.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Articolo 28
Pubblicità

1. Il comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
2. Il comune cura, altresì, la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

Articolo 29
Diritti delle Associazioni

1. Alle associazioni iscritte all'Albo, che dimostrano con la presenza di un curriculum l'operatività sul territorio comunale da almeno 2 anni, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo statuto comunale.
2. Il comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste.
3. Il comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.

Articolo 30

Convenzioni con Associazioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale; il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della Pubblica Amministrazione, il comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni e i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. L'Amministrazione comunale può, altresì, redigere convenzioni con le associazioni, previo parere della commissione comunale, regolare rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare comunale o avuti in comodato gratuito da altri enti. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici specificando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle Associazioni al Comune.
4. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in 6 anni ed è rinnovabile. Il rapporto suddetto può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venire meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

Articolo 31

Obblighi delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati
2. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 07.08.1990 n.241 .

CAPO VI

NORME FINALI

Articolo 32

Ricorsi

1. In caso di mancata concessione del contributo, del sussidio, dell'ausilio finanziario, della sovvenzione o di qualunque altro istituto disciplinato dal presente regolamento, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla commissione per le politiche sociali entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la commissione comunale viene convocata per decidere in merito.
3. Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

4. La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.
5. In caso di accoglimento, il Responsabile del servizio amministrativo dà attuazione alle decisioni assunte dalla commissione comunale per le politiche sociali.

Articolo 33
Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alle persone in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al comune.
2. E', altresì , ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati previo consenso espresso dell'interessato.

Articolo 34
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Articolo 35
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga la precedente regolamentazione.

